

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Civile, mediante un pozzo in Comune di Massazza, assentita a "CORDAR S.p.A. Biella Servizi" con D.D. n. 1.321 del 29.10.2020. PRAT. MASSAZZA7.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.321 del 29.10.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario "Cordar s.p.a. Biella Servizi" (c.f. 01866890021) con sede legale in Piazza Martiri della Libertà 13, 13900 Biella, specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione per la sede operativa del Depuratore Cordar di Massazza (BI), relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art 2 del Regolamento, sottoscritto il 13.05.2020 dal Sig. Girolodi Mirco (omissis) legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art 3 del Regolamento, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale MASSAZZA7 e avente C.U.R. BI 10065;

di dare atto che all'art.1 del disciplinare, per mero errore materiale, risulta indicata una portata media di 1,1047 l/s invece di 1,0147 l/s. Tale errore non incide nè sugli altri parametri di concessione né sull'importo del canone.

Di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico GWB-P1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1, il prelievo di una portata massima di 13 l/s - una portata media di l/s 1,1047 invece di 1,0147 l/s. (come evidenziato al precedente punto 4), pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 32.000, tramite un pozzo ubicato nel Comune di Massazza e distinto al fg. 8 mapp. 128;

all'art. 2 l'uso Civile (antincendio);

all'art. 10 che la durata della concessione è di 30 anni, a partire dalla data di del presente atto, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.087 di Rep. del 13 maggio 2020

**ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento dell'acquifero l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario deve provvedere alla chiusura delle opere di presa e mettere in atto ogni utile

accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Dr. Marco Pozzato